Copia del documento originale con apposizione del protocollo

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 152 **DEL 20/01/2021**

Rep. di struttura DD-UA2 N. 13

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00000195 del 22/01/2021

OGGETTO: TERRITORIO TRASPORTI - COMUNE DI TORINO – VARIANTE PARZIALE N. 325 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Torino**, la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 3-45091 del 21/04/1995, modificato con la Variante Strutturale n. 38, approvata con D.G.R. n. 21-2495 del 03/04/2006 e con la Variante Strutturale n. 100 di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 21-9903 del 27/10/2008;
- ha altresì modificato il suddetto Piano attraverso numerose varianti (sia parziali, sia connesse ad accordi di programma);
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 65 del 30/07/2018, la Variante Strutturale n. 230 al P.R.G. per "*L'adeguamento del P.R.G. al D.Lgs. 334/1999 e alla Variante al PTC in materia di Aziende a Rischio di Incidente Rilevante*", ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07 (BURP n. 32 del 09/08/2018);
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 71 del 01/07/2019, la Variante Strutturale n. 321 al P.R.G.C. relativa al "Palazzo Durando di Villa" ai sensi degli articoli 15 e 17 comma 4 della L.R. 56/77 (BURP n. 29 del 18/07/2019);
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 43, n. mecc. 2020 01476/009 del 20/07/2020, la Proposta tecnica del progetto preliminare di Revisione del Piano Regolatore Generale, ai sensi degli art. 14, 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 104 del 30/11/2020, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 325 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con nota prot. n. 3773 del 16/12/2020 (ns. prot. 95747 stessa data) per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17;

(Prat. n. VP-25/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.167.968 abitanti al 1971, 1.117.109 abitanti al 1981, 962.507 abitanti al 1991, 864.671 abitanti al 2001, 872.367 abitanti al 2011 e 870.952 abitanti al 2019, dati che evidenziano un trend

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00000195 del 22/01/2021

demografico in aumento oltre il 25%, nel periodo 1971-2001, cui ha fatto seguito nel decennio 2001-11 un modesto incremento e un'ulteriore flessione nel periodo più recente;

- superficie: 13.001 ettari, dei quali 10.335 ettari in zona pianeggiante e 2.666 ettari in area collinare; la conformazione fisico-morfologica evidenzia 9.800 ettari con pendenze inferiori al 5% (circa il 75% del territorio comunale), 1.939 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 1.262 ettari con pendenze superiori al 25%; la "Capacità d'uso dei suoli" indica: 1.450 ettari compresi nella *Classe I*^ (di cui 1.330 ettari a destinazione diversa da quella agricola) e 8.939 ettari in *Classe II*^ (di cui 6.675 ettari a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 1.313 ettari di aree boscate (circa il 10% del territorio comunale);
- il suo territorio coincide con la Zona Omogenea 1 – *Torino* dell'omonima Città Metropolitana, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovracomunale della "*Area Metropolitana Torinese - Nord-Est*", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (*"a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana, ...; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...."* (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);
- tra le polarità e gerarchie territoriali, individuati dal PTC2, è *Capitale regionale* (art. 19 N.d.A.);
- il suo centro storico è classificato dal PTC2 come *Centro di tipo A, di grande rilevanza*;
- insediamenti residenziali:
  - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana come individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
  - è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);
- sono presenti ambiti produttivi di I e II livello come definiti dall'art. 24 delle N.d.A. del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - il suo territorio è attraversato dal fiume Po e dagli affluenti di sinistra, Sangone, Dora Riparia e Stura di Lanzo, dal rio Mongreno e dal rio Reaglie;
  - il P.A.I. evidenzia una superficie pari a ettari 2.555 in fascia A, B e C;
- assetto naturalistico e paesaggistico:
  - le porzioni del suo territorio poste a ridosso dei suddetti corsi d'acqua, con esclusione del Torrente Dora, sono interessate dal Piano d'Area del Po;
  - la collina torinese, i viali storici alberati, le sponde del Po e il suo centro storico sono vincolati da specifici provvedimenti considerati dal PPR adottato e tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è un importante crocevia autostradale e ferroviario;
  - è interessato dal sistema infrastrutturale e dall'Area Speciale di Corso Marche;
  - attraverso la tangenziale è collegato con le principali direttrici autostradali del nord Italia e della Francia meridionale (To-Aosta-Monte Bianco-Francia, To-Milano-Venezia, To-Piacenza-Brescia, To-Genova, To-Savona e To-Traforo del Frejus-Francia);
  - costituisce un importante nodo della rete ferroviaria tradizionale (di cui le più importanti linee sono: per Milano-Venezia-Trieste, per Alessandria e diramazioni per Genova e litoranea tirrenica e per Piacenza-Bologna e sud Italia, per Modane-Francia) e della rete A.V./A.C. europea (parte del cosiddetto "corridoio n. 5", che avrà il compito di collegare - da Lisbona a Kiev - l'ovest e l'est europei);
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00000195 del 22/01/2021

preso atto che il Comune di Torino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla Variante al PTC2 "Seveso";

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 104 del 30/11/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 325 sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad aggiornare il P.R.G. vigente alla disciplina sul commercio, in conformità all'allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29/10/1999 come aggiornato dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20/11/2012, in particolare vengono proposte delle modifiche normative (all'N.U.E.A. del P.R.G. e all'allegato C *"Norme sul commercio al dettaglio"*) e cartografiche (aggiornamento dell'Allegato tecnico n. 17 *"Ambiti di insediamento commerciale"* e della Tavola a titolo illustrativo M *"Ambiti di insediamento commerciale"* ed inoltre stralcio della Tavola a titolo illustrativo N *"Azzonamento con sovrapposizione degli ambiti di insediamento commerciale")*;

preso atto che in conformità alle tematiche trattate dalla presente Variante parziale il dirigente dell'area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con determinazione n. 2766 del 24/08/2020 ha escluso il progetto preliminare della Variante in questione dalla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed ha espresso parere di compatibilità con il *"Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Torino"*;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 104 del 30/11/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- "… *contiene la….elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale …"* **incompleta alla lettera a) e b)**;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "*... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, letter.*[a]*….f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...*";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/01/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (cosi come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "*Tutela ed uso del suolo*", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: "*... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione*, [da parte dell'Amministrazione Comunale] *la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o*

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00000195 del 22/01/2021

i progetti sovracomunali approvati...";

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

……., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 325** al P.R.G.C. vigente del Comune di Torino, adottato con deliberazione C.C. n. 104 del 30/11/2020, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Torino, le seguenti osservazioni:
   - in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione, si evidenzia che in conformità a quanto richiesto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"La deliberazione di adozione della variante parziale contiene **la puntuale elencazione delle condizioni** per cui la variante è classificata come parziale....."*, si osserva che nell'Atto di adozione viene omesso, quanto di seguito citato, al punto a.: *".....con particolare riferimento alle modifiche introdotte in sede di approvazione"* e al punto b.: *"......comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale"*. Motivo per il quale si chiede in sede di approvazione della Variante di procedere all'integrazione come previsto dalla L.U.R.;
   - ricordando il parere della Regione Piemonte del 14/08/2007 prot. n. 8297/171 (trasmesso alla Provincia di Torino in data 20/08/2007 prot. n. 902027) sui criteri commerciali, approvati dal Comune con deliberazione del C.C. n. 18 del 12/03/2007, dove venivano evidenziati alcuni appunti. Richiamando integralmente il parere della Direzione scrivente in materia di commercio, sulla Proposta tecnica del progetto preliminare di Revisione del Piano Regolatore Generale (adottato con deliberazione C.C. n. 43, n. mecc. 2020 01476/009 del 20/07/2020) in quanto si anticipava l'intenzione di adottare la presente Variante parziale e venivano trattati alcuni temi sul commercio (sulla scorta dei criteri commerciali approvati con deliberazione del C.C. n. 19 del 09/03/2015), preso infine atto di quanto indicato nelle premesse della deliberazione di adozione della Variante parziale in questione, in cui è citato: *"Con nota del 16 settembre 2020 prot. n. 2019, l'Assessorato al Commercio della Città ha comunicato che è attualmente in corso l'ulteriore allineamento dei criteri commerciali approvati nel 2015 agli indirizzi di mandato assunti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 22 maggio 2017, che verrà perfezionato in sede di revisione del P.R.G.."*, si suggerisce di sospendere momentaneamente l'approvazione della presente Variante, in attesa dell'aggiornamento dei criteri commerciali comunali vigenti (come proposto da codesta Amministrazione) e, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte degli Uffici regionali competenti, solo dopo, procedere all'approvazione della Variante in questione; in subordine, come per altro parrebbe suggerito dal *Settore Commercio e Terziario* e dal *Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest* della Regione (nel parere espresso sulla Variante

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00000195 del 22/01/2021

Città metropolitana di Torino

di Revisione Generale del PRG), di integrare il Progetto Preliminare della Revisione del PRG, di futura approvazione, con l'adeguamento alla normativa commerciale tramite la revisione del criteri commerciali comunali;

3. **di trasmettere** al Comune di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 20/01/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

Arrivo: AOO 055, N. Prot. 00000195 del 22/01/2021